

**COMUNE DI ROVATO**  
(PROVINCIA DI BRESCIA)

**RETICOLO IDRICO MINORE COMUNALE**  
**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**  
**D.G.R. N°7/7868 DEL 25/1/2002**  
**D.G.R. N°7/13950 DEL 1/8/2003**

## INDICE

- 1	PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PAG. 3
- 2	CARATTERISTICHE DEL RETICOLO IDRICO E EDELIMITAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA E DI COMPETENZA	PAG. 5
- 3	NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA	PAG. 7
- 4	NORME PER LE FASCE DI RISPETTO AD ALTO GRADO DI TUTELA	PAG. 11
- 5	NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE	PAG. 14
- 6	NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE DI COMPETENZA CONSORTILE	PAG. 15
- 7	PROCEDURE SPECIALI	PAG. 16
- 8	DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER LE OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA IDRAULICO	PAG. 17
- 9	PROCEDURA PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	PAG. 19

## ALLEGATI GRAFICI

<b>TAV. 1.a – TAV. 1.b</b>	
INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO	scala 1:5.000
<b>TAV. 2.a – TAV. 2.b</b>	
INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	scala 1:5.000
<b>TAV. 3.a – TAV. 3.b</b>	
SOVRAPPOSIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO CON IL PRG	scala 1:5.000

## **1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.**

In attuazione della L.R.1/2000 e secondo la D.G.R. n° 7/7868 del 25/01/2002 come aggiornata dalla D.G.R. n° 7/13950 del 1/08/2003 è stata eseguita l'individuazione del reticolo idraulico minore.

Il presente provvedimento è costituito da:

**ALL. A** RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**ALL. B** NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE con i seguenti allegati grafici che ne costituiscono parte integrante:

**TAV. 1.a – TAV. 1.b** INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO

scala 1:5.000

**TAV. 2.a – TAV. 2.b** INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

scala 1:5.000

**TAV. 3.a – TAV. 3.b** SOVRAPPOSIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO  
CON IL PRG

scala 1:5.000

Le norme generali della presente Parte Normativa, fatti salvi gli specifici obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale.

Le normative di riferimento, di cui si è tenuto conto per la predisposizione delle norme che disciplinano le attività vietate e soggette ad autorizzazione, sono le seguenti:

1. R.D. n° 523 del 1904, che ha introdotto il concetto di fasce di rispetto dei corsi d'acqua
2. Testo Unico n° 1775/1933, che ha indicato le modalità di classificazione delle acque pubbliche con la redazione di "Elenchi delle acque pubbliche" con periodici aggiornamenti;
3. Legge 36/94 art.1, che ha rinnovato il concetto di acqua pubblica, individuando con questo termine tutte le acque superficiali e sotterranee. Tale principio di pubblicità di tutte le acque è vigente dalla pubblicazione del regolamento attuativo sulla G.U. del 26 Luglio 1999;
4. L.R.1/2000, in attuazione del D. Lgs. n°112/98, che prevede l'obbligo per la Regione di individuare il Reticolo Principale, sul quale la stessa

mantiene le funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai Comuni le competenze sul reticolo idrico minore.

5. D.G.R. n°47310 del 22/12/99 e successivi aggiornamenti, che hanno indicato i criteri per l'individuazione del Reticolo Principale.
6. Norme di attuazione del P.A.I.: art. 9 (commi 5, 6 e 6 bis), in cui si danno indicazioni inerenti le norme per le aree di esondazione e di dissesto morfologico di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua; art. 12, limiti delle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali.
7. Delibera dell'Autorità di Bacino n°2/99 paragrafi 3 e 4, criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce **A** e **B**;
8. Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che dà indicazioni per quanto riguarda la quantità delle acque recapitate nei corpi idrici superficiali.
9. Direttiva A.B. n° 18 del 26/4/01 sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica
10. L.R. n°41/97, "Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti;
11. D.G.R. 29 ottobre 2001 - n°7/6645, "Direttive regionali in attuazione dell'art. 3 della L.r. 41/97, per lo studio geologico a supporto del P.R.G.", allegati 3 e 4;
12. Direttiva del 27/12/1999 del Direttore Generale della Direzione OO.PP. e protezione Civile della Regione Lombardia per la gestione della polizia idraulica.;
13. D.G.R. 25 febbraio 2001 - n°7/7868, "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato all'art. 3 comma 114 della L.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica";
14. D.G.R. 12 aprile 2002 - n°7/8743, " Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell'allegato **C** alla D.g.r. n°7/7868 del 25 gennaio 2002".
15. L.R. 16 giugno 2003 n. 7 "Norme in materia di bonifica e irrigazione"

16. D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 Modifica della DGR 25 gennaio 2002 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato all'art. 3 comma 114 della L.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica".

## **2. CARATTERISTICHE DEL RETICOLO IDRICO E DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA E DI COMPETENZA**

### **2.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE**

Nel comune di Rovato non è presente alcun corso d'acqua appartenente al "***reticolo idrico principale***".

### **2.2 - RETICOLO IDRICO MINORE**

#### **2.2.1. Reticolo idrico minore di competenza comunale**

Si riscontrano, nel territorio comunale, i seguenti canali costituenti il "***reticolo idrico minore di competenza comunale***":

<b>CODICE CANALE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
	Fosso Carera
	Torrente Plodio

**La fascia subordinata a rispetto è pari a 10 mt e pertanto per ogni intervento all'interno di tale fascia necessita acquisire il parere dell'ente gestore.**

**Per questi canali sono istituite fasce ad alto grado di tutela che per il reticolo a cielo aperto hanno una larghezza di 4 mt da ciascuna sponda. Per i tratti intubati è istituita una fascia simmetrica di un'ampiezza complessiva di 4 m, rispetto all'asse del manufatto idraulico individuato.**

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda.

Le fasce individuate negli allegati cartografici vanno verificate sulla base di misure dirette in sito.

### **2.2.2. Reticolo idrico minore di competenza consortile**

Si riscontrano, nel territorio comunale, i seguenti canali costituenti il **“reticolo idrico minore di competenza consortile”**:

<b>CODICE CANALE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
1.H.2	Bocca Franciacorta
3.B.1	Seriola Nuova di Chiari
4	Roggia Castrina
1	Roggia Fusia adduttore – terzo di Rovato

**La fascia subordinata a rispetto è pari a 10 mt e pertanto per ogni intervento all'interno di tale fascia necessita acquisire il parere dell'ente gestore.**

**Per tutto il reticolo idrico minore di competenza consortile, oltre alla fascia di 4 metri ad alto grado di tutela, sono individuate fasce con diverse modalità di tutela, secondo le seguenti ampiezze massime:**

- **mt 10 da ciascuna sponda per i rami principali nelle zone esterne al centro abitato;**
- **6 mt da ciascuna sponda per i rami principali nelle zone interne al centro abitato;**
- **6 mt da ciascuna sponda per i canali adduttori nelle zone esterne al centro abitato;**
- **4 mt da ciascuna sponda (corrispondente alla fascia ad alto grado di tutela) per i canali adduttori nelle zone interne al centro abitato;**

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini di rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda.

Le fasce individuate negli allegati cartografici vanno verificate sulla base di misure dirette in sito.

### **3. NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA**

#### **3.1 Attività vietate**

E' fatto divieto assoluto:

1. di procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua (art. 41 D.lgs. 152/99), che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
2. di procedere all'occupazione o alla riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
3. di procedere al posizionamento longitudinalmente, in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua;
4. di immettere nei corpi idrici scarichi di acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne così come disciplinate dalla normativa regionale di settore, L.R. 62/85.
5. di realizzare qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini;
6. di procedere allo sradicamento o all'incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde dei fiumi e torrenti;
7. di effettuare variazioni ed alterazioni delle opere di difesa delle sponde e dei manufatti attinenti;
8. di procedere alla formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.

#### **3.2 Attività soggette ad autorizzazione**

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione:

1. gli interventi che non siano in grado d'influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;

2. le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni, attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie alla protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
3. difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quote non superiori al piano campagna) realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo;
4. la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
5. in caso di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione, il posizionamento longitudinalmente in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, interrare purché non si riduca la sezione del corso d'acqua;
6. guadi/selciatori, traverse di fondo, manufatti di sistemazione idraulica e opere di difesa;
7. realizzazione di opere di derivazione d'acqua (autorizzazione provinciale);
8. attraversamenti di ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere:
  - per luci superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°2/99).
  - per luci inferiori a 6 m il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica, redatta secondo le indicazioni degli allegati 3 e 4 della D.G.R. N°7/6645 del 29 ottobre 2001, attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con **tempo di ritorno di 100 anni** e un **franco minimo di 1 m**. Per corsi



d'acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza potranno essere utilizzati dei tempi di ritorno inferiore ai 100 anni.

Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°18/2001).

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati d'accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna.

9. attraversamenti in subalveo di gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere, tali manufatti dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. In ogni caso i manufatti non dovranno comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo. Il progetto di tale intervento dovrà essere accompagnato da una relazione geologica, che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo.
10. la formazione di ripari a difesa delle sponde che avanzano entro gli alvei oltre la linea individuata dalla piena ordinaria;
11. l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altro materiale dal letto di fiumi, torrenti e canali pubblici, compatibilmente con quanto previsto nel Piano Provinciale delle Cave;
12. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui;
13. il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.
14. lo scarico di acque meteoriche, delle acque fognarie degli scolmatori di troppo pieno, di acque fognarie depurate ed acque industriali, nei corsi d'acqua previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. La domanda di

autorizzazione dovrà essere accompagnata da apposita relazione idrologica-idraulica; per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°18/2001). Si dovranno rispettare comunque i limiti imposti dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque che indica i seguenti parametri di ammissibilità:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale.
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle seguenti zone del territorio regionale:

- aree montane;
- portate scaricate direttamente su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

Il manufatto di recapito, dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovrà prevedere degli accorgimenti tecnici per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti a valle immissario di canali di competenza consortile, dovrà essere richiesta l'autorizzazione al consorzio di Bonifica gestore per la verifica di capacità di smaltimento delle portate scaricate.

Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni.

## **4. NORME PER LE FASCE DI RISPETTO AD ALTO GRADO DI TUTELA**

### **4.1 Attività vietate**

I seguenti lavori ed atti sono vietati:

1. Realizzazione di nuove edificazioni, di ampliamenti in planimetria e di attività produttive. Per edificazione va inteso qualunque tipo di fabbricato per i quali siano previste opere di fondazione, anche se in sotterraneo;
2. Realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.lgs. N°22/57, fatto salvo quanto prescritto al capitolo 6.2. punto 12 delle presenti norme;
3. La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto al capitolo 6.2. punto 13 delle seguenti norme;
4. La realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
5. Attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni del paragrafo 6.2;
6. Movimenti terra ed operazioni di scavo;
7. Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
8. Piantagioni di alberi e siepi;
9. Realizzazione di muri e/o recinzione;
10. l'interclusione alla fascia di rispetto; all'uopo si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7633 del 08/04/1986);

11. Cambiamento delle destinazioni colturali;
12. Apertura di cavi, fontanili e simili;
13. Pascolo e permanenza del bestiame;
14. Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere.

#### **4.2 Attività soggette ad autorizzazione**

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione e/o nulla osta idraulico da parte dell'Ente Competente i seguenti lavori ed atti:

1. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti dalle vigenti norme statali e regionali.
3. Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di volume;
5. Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
6. Gli interventi di sistemazione a verde, con formazione di percorsi pedonali e ciclabili senza attrezzature fisse, tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
7. La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento validato dall'Ente Competente; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, l'intervento non deve comportare una riduzione della sezione

- del corso d'acqua ed il progetto andrà accompagnato da verifica idraulica del deflusso della portata di piena attraverso la sezione situata a monte dell'area interessata dall'intervento;
8. Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  9. I depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
  10. Il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
  11. Il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto;
  12. Il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. n°22/1997;
  13. L'adeguamento, degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento;
  14. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del D.lgs. n°22/97 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.
  15. Il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.

#### **4.3 Note**

1. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazione di rischio, l'Ente Competente può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente.
2. Gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
3. Quando l'area, oggetto d'intervento ricada in zone soggette a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U. O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

#### **5. NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE**

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore di competenza comunale, di cui all'art. 2.2.1 è costituita da quanto disposto dai precedenti art. 3.1-3.2-4.1-4.2

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate alla Amministrazione Comunale Competente, in triplice copia, di cui una in bollo, ed essere corredate di:

**1. Relazione** contenente:

- a) descrizione dei siti
- b) individuazione dei mappali interessati
- c) descrizione delle caratteristiche tecniche e le motivazioni dell'intervento
- d) assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere

- e) verifiche idrauliche di portata (in caso di ponti, tombinature, nuovi alvei, ecc.)
  - f) relazione geologica (solo per opere di particolare rilevanza),
  - g) attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque;
2. **Elaborati grafici** consistenti in:
- a) Estratto mappa desunto dall'originale con indicazione delle opere
  - b) Corografia 1:10.000
  - c) Estratto del PRG
  - d) Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere
  - e) Sezioni trasversali dell'intero corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate
3. **Planimetria progettuale** con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi
4. **Particolari costruttivi delle opere in c.a.** se previsti.

## **6. NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER LE FASCE DI RISPETTO E I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE DI COMPETENZA CONSORTILE**

Queste fasce hanno un significato decisamente diverso dalle precedenti, in quanto non istituiscono una "tutela, ma attribuiscono la "competenza" al Consorzio di Bonifica Sinistra Oglio (inserito all'allegato **D** della D.G.R. 7/7868) e demandano alla specifiche normative le attività vietate e/o soggette ad autorizzazione.

Il Consorzio potrà indicare, di volta in volta, le distanze da mantenere rispetto al corso d'acqua artificiale in funzione dell'intervento richiesto e della tipologia del corso d'acqua.

La normativa di riferimento "Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze" per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo di bonifica è costituita da quanto disposto:

- 1. dagli artt. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140 del R.D. 368 del 1904;
- 2. dagli artt. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 del R.D. 368 del 1904, per quanto attiene alle contravvenzioni;
- 3. dalla D.G.R. IV/7633 del 8/4/1986;

4. dalla D.G.R. n°44 561 del 30/7/1999;
5. dalla D.G.R. 7/7868 del 25/1/2002;
6. dal "Regolamento di Esercizio e Polizia Idraulica del Consorzio Sinistra Oglio", nell'ambito delle specifiche competenze in capo al Consorzio di Bonifica, ai sensi della L.R. 7/2003

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate al Consorzio di Bonifica competente per territorio.

## **7. PROCEDURE SPECIALI**

### **7.1 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

### **7.2 Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali**

L'art. 21 delle norme tecniche di attuazione del P.A.I., in merito al ripristino dei corsi d'acqua tombinati in corrispondenza dei centri urbani, prevede:

*"I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino delle sezioni a cielo libero."*

*"L'Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt.21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n° 183,*



*gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitati.*

La presente normativa si armonizza pertanto con le disposizioni di ordine superiore riportate, fermo restando che non è possibile ordinare la rimozione per le opere di tombinatura dei corsi d'acqua regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata del D.lgs 152/99.

### **7.3 Funzioni di polizia idraulica**

Ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Comunali, per quanto concerne il reticolo idrico minore di competenza, dovranno provvedere ai seguenti atti relativi alla polizia idraulica:

1. Disporre i provvedimenti autorizzativi e concessionari di polizia idraulica;
2. Calcolare i canoni di polizia idraulica applicando i valori indicati nella tabella dell'allegato **C** della D.G.R. 7/7868 come modificata con D.G.R. 7/13950 dell'01 agosto 2003;
3. Disporre che il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica sia subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone; tale somma sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

### **8. DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER LE OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA IDRAULICO**

Per le opere soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico dovranno essere prodotte documentazioni ed elaborati in adempimento a quanto previsto dall'Art. 5 e dalle normative vigenti in funzione della tipologia d'intervento. Si ritiene utile segnalare l'opportunità di fornire in aggiunta le seguenti specialistiche:

	Relazione geologica	Relazione idrologica-idraulica	Relazione idraulica	Relazione idrogeologica	Relazione agronomica	Relazione pedologica
Nuove edificazioni			*	*		
Ampliamento edifici esistenti			*	*		
Realizzazione di argini o casse d'espansione			*	*		
Ampliamenti funzionali e nuovi Impianti di trattamento di acque reflue			*	*		
Impianti di smaltimento rifiuti a tecnologia complessa			*	*		
Opere di difesa e sistemazione idraulica			*	*		
Realizzazione d'infrastrutture lineari (viabilità) e a rete per servizi pubblici essenziali e relativi impianti	*		*			
Attraversamenti di strutture e infrastrutture	*	*				
Attraversamenti in subalveo	*					
Attività estrattive	*					
Interventi di bioingegneria forestale e impianti di rinaturazione con specie autoctone	*				*	
Accumulo temporaneo di letame e realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli affluenti zootecnici						*
Scarico di acque meteoriche, di scolmatori troppo pieni acque fognarie, di acque fognarie depurate e acque industriali		*				
Dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche				*		

(1) Con prove di permeabilità

L'Ente Competente potrà in ogni caso, a sua discrezione, richiedere ulteriori elaborati progettuali anche se non previsti nell'elenco proposto.

## **9. PROCEDURA PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO**

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre alla competente Agenzia del Demanio le nuove delimitazioni. Le richieste di "sdemanializzazione" sul reticolo minore dovranno essere inviate alla Agenzia del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.